FulShow Pagina 1 di 4



Leggi d'Italia

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 14-2-1992

Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.

Epigrafe

Premessa

- 1. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
- 2. Polizze assicurative.
- 3. Adempimenti delle organizzazioni di volontariato.
- 4. Controllo.

D.M. 14 febbraio 1992 (1).

Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima (2) (3).

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.
- (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
- (3) Emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'*art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la individuazione, con

FulShow Pagina 2 di 4

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli;

Decreta:			

- 1. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
- 1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

2. Polizze assicurative.

- 1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.
- 2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.
- 3, 4. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro ⁽⁴⁾.
- 5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
- 6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore

FulShow Pagina 3 di 4

presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3 ⁽⁵⁾.

(4) L'attuale comma 3 così sostituisce gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).

- 3. Adempimenti delle organizzazioni di volontariato.
- 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono ⁽⁶⁾.
- 2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
- 3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.
- 4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
- 5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma ⁽⁷⁾.

(6) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3

FulShow Pagina 4 di 4

dicembre 1992, n. 285).

(7) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).

4. Controllo.

- 1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.
- 2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.